

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 989

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLDRINI, BOFFARDI, BONO PARRINO, CARLOTTO, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GRANELLI, GUALTIERI, ICARDI, LAMA, MARCHETTI, MERIGGI, PECCHIOLI, SALVATO e TEDESCO TATÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1993

---

Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province interessati

---

ONOREVOLI SENATORI. - Riproponiamo in questa legislatura il presente testo già approvato dal Parlamento nella scorsa legislatura e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato il 25 agosto 1991 (vedi *Doc. I*, n. 14), salva la soppressione del riferimento alle regioni.

La nostra non vuole essere una mera operazione nostalgica o retorica, ma si pone l'intento di raggiungere due obiettivi che riteniamo tuttora validi e attuali:

1) crediamo vi sia l'esigenza, nonostante il tempo trascorso, di conoscere e approfondire episodi di storia locale legati al periodo della Resistenza, non sempre opportunamente studiati e conosciuti (valga per tutti l'esempio di Cajazzo).

Questo provvedimento sarebbe pertanto uno stimolo per le realtà locali e per gli stessi Istituti storici della Resistenza per ripercorrere la propria storia e per verificare, al fine del presente disegno di legge, se esistono le condizioni, o meglio i titoli, per presentare domanda per il riconoscimento di episodi significativi avvenuti in quel periodo;

2) riteniamo che i gravi episodi di violenza e di intolleranza che si sono manifestati in Italia e, in forme ancora più gravi in altri Paesi europei, segnino il ritorno a

ideologie e a forme di intolleranza razzista e xenofoba che speravamo superati. Crediamo sia compito delle forze democratiche riproporre quegli ideali che erano alla base della lotta di liberazione contro il nazi-fascismo. Pace, libertà, democrazia, tolleranza, giustizia sociale: sono le radici storico-ideali che ci permettono di affrontare i gravi problemi di oggi. Pensiamo sia questo un modo per poter parlare e aprire un dialogo con le nuove generazioni, individuando nelle scuole, il canale privilegiato per la trasmissione e il rilancio di questi valori.

Il provvedimento si propone di creare le condizioni giuridiche perchè possano essere valutate le proposte per la concessione di ricompensa al valore militare per la Resistenza a comuni e province che hanno dato un contributo rilevante alla lotta di Liberazione.

L'articolo 1 prevede che nei sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, possano essere presentate, alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle ricompense al valor militare, proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza nei confronti di comuni e province.

L'articolo 2 provvede alla copertura dell'onere finanziario valutato in lire 50 milioni annui per il triennio 1993-1995.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni e le province possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte con la relativa documentazione sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede, per gli anni 1993, 1994, 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.